

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE MONOCRATICO

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2019

Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI)

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 39 del 9/6/2020

Oggetto: *Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019*

PREMESSA E VERIFICHE

Il sottoscritto Dott. Stefano Lavorca, ricevuta in data 8/6/2020 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2019" con allegati:

- A) residui attivi ante 2019 cancellati;
- B) residui passivi ante 2019 cancellati;
- C) residui attivi ante 2019 maggiori entrate;
- D) residui attivi 2019 cancellati e integrati;
- E) residui passivi 2019 cancellati e reimputati;
- F) accertamenti residui attivi 2019 ed ante mantenuti;
- G) Impegni residui passivi 2019 ed ante mantenuti;
- H) variazione competenza bilancio 2019/2021;
- I) variazione competenza bilancio 2020/2022.

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i*

residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimutate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».

Preso atto che:

▪ i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore economico-finanziario, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui, approvandole con propria determinazione.

Dato atto che:

- in base alle disposizioni di legge il riaccertamento ordinario è effettuato con deliberazione di Giunta Comunale corredata dal parere dell'organo di revisione;
- il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è una operazione da svolgersi annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata;
- che alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate ovvero cancellate e/o reimutate tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2019
- i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- il revisore ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione trasmessa dall'Ente.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati (lettere A, B, C, D, E, F, G) che danno rappresentazione dei risultati dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2019.

Atteso che sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2020 e sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 13 marzo 2019, il riaccertamento ordinario genera contestuali variazioni, al fine di rappresentare negli stessi le reimputazioni di entrate e di spese ad esercizi futuri e, nei casi previsti dal principio contabile n. 2 (punto 5.4), di procedere alla movimentazione del Fondo pluriennale vincolato;

Rilevato che con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione in oggetto:

- sono stati individuati i residui attivi da mantenere, reimputare o cancellare e tra quelli da mantenere sono stati individuati i residui attivi relativi a:
 - crediti di difficile e dubbia esazione (che, in sede di rendiconto di gestione, dovranno generare il corrispondente accantonamento ex-lege al FCDE)
 - crediti inesigibili o insussistenti (che, in sede di rendiconto di gestione, saranno definitivamente eliminati dalle scritture contabili per estinzione, prescrizione e altre cause).
- sono stati individuati i residui passivi da mantenere, reimputare o cancellare

e che, pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019 e le conseguenti variazioni di bilancio rispettano la vigente normativa sopra richiamata;

Verificata la correttezza delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019;

Visto il bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 13 marzo 2019 e le successive variazioni;

visto il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 – 2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2020 e le successive variazioni;

visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di contabilità attualmente vigenti;

visti il parere di regolarità tecnica e contabile allegati alla proposta di deliberazione espresso dai Responsabili competenti.

Verificato che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha comportato:

- a. la cancellazione di residui attivi per euro 63.981,26, eliminati in quanto in tutto o in parte insussistenti;
- b. la cancellazione di residui passivi per euro 140.044,92, eliminati in quanto in tutto o in parte insussistenti;
- c. l'iscrizione di maggiori residui attivi accertati per euro 188.056,80;
- d. in parte corrente: la reimputazione di residui passivi per euro 167.063,98 determinandosi un corrispondente incremento del FPV 2020 in entrata di pari importo;

- e. in parte capitale: la reimputazione di residui passivi per euro 632.974,74 determinandosi un corrispondente incremento del FPV 2020 in entrata di pari importo.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione monocratico esprime, pertanto, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ex art. 3 c. 4 D. Lgs. 23/6/2011 n. 118 e ss. mm. e sulle conseguenti variazioni in bilancio e invita l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al Tesoriere.

Arezzo, lì 9 giugno 2020.

Il Revisore Unico dei conti

Dott. Stefano Lavorca

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)